MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(I).0012109.05-06-2017

MODULARIO
A.G.S. - 79

MOD. 73

Bari 30 maggio 2017 20

Avvocatura Distrettuale dello Stato

-segue ~~Risposta a nota~~

REGISTRI { *Partenza N.°* 30258/30261 30262 / Cont. *N.°* 2515/2016 ZU } *Posiz.*

del - 29 giugno 2016

Div. *Sez.* *N.°* 31072/31075/31077 *Allegati N.°*

OGGETTO: Ricorso al Tribunale di Bari - Giudice Unico del Lavoro – proposto da Birardi Beatrice c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca + 2. Udienza 22.6.2017.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per il personale scolastico
00100 ROMA
(dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
70126 BARI
drpu@postacert.istruzione.it

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VII
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
70100 BARI
(uspba@postacert.istruzione.it)

Si trasmette – senza trattenerne copia – il ricorso in oggetto, notificato presso la Scrivente.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. nelle controversie di lavoro l'Amministrazione assume direttamente la rappresentanza nel primo grado del giudizio avvalendosi dei propri dipendenti.

L'Avvocatura Generale con circolare n. 43/2010 ha sottolineato che la costituzione e lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato, costituisce una circostanza assolutamente eccezionale legata a "questioni di massima aventi notevoli riflessi economici" la cui ricorrenza è affidata alla valutazione dell'Avvocatura medesima.

Nel caso di specie non appare sussistente nessuna delle ricordate circostanze, sicché la difesa potrà essere assunta direttamente da codesta Amministrazione.

A tal fine si ritiene utile evidenziare che:

a) è opportuno che l'incarico di difesa sia formalmente conferito (preferibilmente a funzionario dell'ufficio per il contenzioso del lavoro) dai dirigenti preposti (cfr Cass., 13.9.2006, n. 9558) e sia fatto constare per iscritto.

b) nell'atto di costituzione, si vorrà contestare integralmente ogni avversa richiesta, sia in fatto che in diritto, in modo che nessuna deduzione e/o allegazione avversaria possa ritenersi "non contestata"; si vorrà, espressamente, eleggere domicilio presso l'ufficio del contenzioso, ovvero, in caso di controversia fuori sede, presso altro ufficio locale

Il presente documento è stato prodotto con mezzi informatici e conservato nella banca dati dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e sue modifiche e integrazioni

MODULARIO
A.G.S. - 79

MOD. 73

, ... 20 ....

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI | Partenza N.° ..... | N.° ..... | Posiz. .....

del .....

Div. ..... Sez. ..... N.° .....

Allegati N.° .....

OGGETTO: .....

dell'Amministrazione, al fine di evitare notifiche presso la Cancelleria del Tribunale, con possibili anche rilevanti pregiudizi;

c) benché nulla osti formalmente in senso contrario - appare in linea di principio preferibile tenere distinta la designazione di funzionario dipendente quale "difensore" da quella di "rappresentante dell'Amministrazione" - a conoscenza dei fatti di causa - ai fini dell'interrogatorio libero delle parti; il rappresentante deve essere indicato con atto formale (procura) proveniente dal capo dell'ufficio che ha il potere di transigere la controversia, e deve contenere il conferimento di detto potere. Ciò al fine di evitare una possibile confusione nei ruoli dei soggetti che partecipano all'udienza;

d) è indispensabile che tutte le sentenze, anche non notificate, vengano trasmesse immediatamente all'Avvocatura in una con il fascicolo di parte, copia dei verbali di udienza e una puntuale relazione sui fatti di causa contenente anche una valutazione sull'opportunità dell'impugnazione da parte dell'organo competente, eventualmente anticipata per via telematica.

Si ricorda che, ove la sentenza non sia notificata, **il termine lungo per l'impugnazione è di 6 mesi dalla pubblicazione (deposito)** e che, in caso di notifica direttamente all'Amministrazione, si applica il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione (ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21.11.2011, n. 24490; Cass. 19713/2011; Cass. 18659/2011; Cass. 17094/2010; Cass. 2528/2009; Cass. 22.2.2008, n. 4690).

Giuseppe Zuccaro
Avvocato dello Stato

l'Avvocato Distrettuale

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. S